

**CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI
INTERNAL DEALING
DI UNIDATA S.P.A.**



(Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A. nella riunione del 27/02/2020)

Indice

Articolo 1 <i>Premessa</i>	3
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	3
Articolo 3 <i>Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate</i>	6
Articolo 4 <i>Obblighi del Soggetto Preposto</i>	7
Articolo 5 <i>Obblighi di comunicazione</i>	8
Articolo 6 <i>Black-out Periods</i>	8
Articolo 7 <i>Operazioni esenti</i>	9
Articolo 8 <i>Sanzioni</i>	9
Articolo 9 <i>Modifiche e integrazioni</i>	10
Allegato A <i>Modello di lettera di accettazione dei soggetti rilevanti</i>	11
Allegato B <i>modello di notifica alle persone strettamente associate da parte dei soggetti rilevanti</i>	14

Articolo 1

Premessa

- 1.1 Il presente Codice di Comportamento (il “**Codice**”) è adottato da Unidata S.p.A. (“**Unidata**” o la “**Società**”) al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014 (“**MAR**”) nonché al Regolamento di esecuzione UE 2016/523 e al Regolamento delegato UE 2016/522.
- 1.2 Il Codice disciplina gli obblighi informativi, le limitazioni e i divieti riguardanti operazioni aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute da soggetti predeterminati al fine di assicurare simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle operazioni effettuate sulle azioni della Società da tali soggetti in ragione del loro accesso ad Informazioni Privilegiate relative alla Società.
- 1.3 Il Codice entra in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**AIM Italia**”).

Articolo 2

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Informazione Privilegiata un’informazione avente carattere *preciso*, che *non è stata resa pubblica*, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, *potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi* di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un’informazione è di *carattere preciso* se:

- si riferisce a un complesso di *circostanze esistenti* o che si possa *ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza* o a un *evento verificatosi* o che si possa *ragionevolmente prevedere che si verificherà*;
- è sufficientemente *specifico* da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (*cf.* considerando n. 17 del MAR).

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini del Codice rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

Operazione

Qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata inclusi:

- (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o

incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari; (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dirigenti rilevanti della Società; (v) operazioni fuori mercato; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; (vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società; (viii) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari; (ix) qualsiasi atto di disposizione, se effettuato da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità; (x) qualunque operazione, effettuata nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione agli Strumenti Finanziari contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o di eseguire operazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari di tale assicurazione sulla vita; e (xi) qualunque altra operazione soggetta a notifica ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522;

- l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di uno Strumento Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è amministratore o familiare dell'amministratore.

a)

**Regolamento
Emittenti AIM**

Il Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1° marzo 2012, come modificato ed integrato.

**Relazioni
Finanziarie**

La relazione finanziaria semestrale e la relazione finanziaria annuale di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento Emittenti AIM.

Soggetto Preposto	il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione, alla comunicazione ed alla diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente documento, nonché all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Associate.
Strumenti Finanziari	<p>Agli effetti del Codice per Strumenti Finanziari emessi dalla Società si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) le azioni; c) gli strumenti di debito; d) gli strumenti derivati; <p>gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti a) e b).</p>

Articolo 3

Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate

- 3.1 Sono destinatari degli obblighi previsti dal Codice i seguenti soggetti rilevanti (i “**Soggetti Rilevanti**”):
- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - b) i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società;
 - c) gli alti dirigenti, che, pur non essendo membri degli organi sociali di cui alle lettere a) e b), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dei Unidata.
- 3.2 Ai fini del Codice, sono considerate Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti:
- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione;

- d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
- 3.3 L'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Associate (l'"**Elenco**") sarà tenuto dalla Società con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione dell'Elenco.
- 3.4 Al fine di consentire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Associate, provvedendo altresì a comunicarne qualsiasi variazione o aggiornamento successivi.
- 3.5 A seguito dell'iscrizione nell'Elenco, il Soggetto Preposto provvede a notificare ai Soggetti Rilevanti iscritti copia del Codice, richiedendo una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui all'Allegato A, che provvederà a conservare. I Soggetti Rilevanti provvedono a trasmettere a loro volta copia del Codice alle relative Persone Strettamente Associate, nella forma indicata *sub* Allegato B.

Articolo 4

Obblighi del Soggetto Preposto

- 4.1 Il Soggetto Preposto è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è adibito alle seguenti funzioni:
- (a) ricezione delle informazioni trasmesse ai sensi del Codice;
 - (b) gestione delle informazioni ricevute ai sensi del Codice: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob;
 - (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob nonché messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società;
 - (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione del Codice, alle sue modifiche e integrazioni.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

- 5.1 Ai fini dell'adempimento dei rispettivi obblighi di comunicazione nei confronti di Consob e della Società, i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti comunicano al Soggetto Preposto le Operazioni compiute da loro o per proprio conto sugli Strumenti Finanziari.
- 5.2 Le comunicazioni di cui al precedente comma. 5.1. sono effettuate unicamente tramite posta elettronica certificata indirizzata al Soggetto Preposto all'indirizzo *investor_relator@pec.unidata.it*. Tale comunicazione deve pervenire al Soggetto Preposto entro il primo giorno di mercato aperto (considerato come tale in Italia) successivo alla data in cui è stata effettuata l'operazione; la Società può consentire che i Soggetti Rilevanti trasmettano tale comunicazione anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate.
- 5.3 Una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5.1 il Soggetto Preposto tempestivamente la trasmette a Consob e la mette a disposizione del pubblico con modalità previste dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM. Tali attività devono essere effettuate tassativamente entro e non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo a quello della data dell'Operazione.
- 5.4 Le Operazioni effettuate autonomamente da gestori di fondi, nell'esercizio di un generale mandato loro assegnato, si intendono ricomprese tra le Operazioni e, pertanto, il Soggetto Rilevante è tenuto a segnalare per iscritto a ciascun proprio Gestore l'obbligo di informarlo per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari in tempo utile per adempiere ai menzionati obblighi di comunicazione.

Articolo 6

Black-out Periods

- 6.1 I Soggetti Rilevanti non effettuano, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni sugli Strumenti Finanziari nei seguenti periodi (i c.d. "***Black-out Periods***"):
- 30 giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dei dati di bilancio;
 - 30 giorni antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dei dati della relazione semestrale;
 - 30 giorni antecedenti la data delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione dei dati del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo ed al 30 settembre, ove redatti.

- 6.2 I *Black-out Periods* terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni finanziarie sopra descritte.
- 6.3 Unidata può consentire che vengano effettuate Operazioni per proprio conto o per conto di terzi sugli Strumenti Finanziari nel corso di un periodo di chiusura:
- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, nel rispetto dell'art. 19, par. 12 MAR e del Regolamento Delegato UE 2016/522, par. 7, 8 e 9.

Articolo 7

Operazioni esenti

- 7.1 Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:
- a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del MAR, entro la fine dell'anno civile (per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti);
 - b) le Operazioni effettuate dalla Società e da Società Controllate.
- 7.2 Si precisa che il valore delle operazioni va computato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o per conto di ciascuna Persona Strettamente Associata.

Articolo 8

Sanzioni

- 8.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente Azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia e, di conseguenza, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura.
- 8.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate delle previsioni del Codice, dovesse essere contestata

alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, Unidata si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

- 8.3 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste del Codice da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate, Unidata può procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.

Articolo 9

Modifiche e integrazioni

- 9.1 Le disposizioni del Codice saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 9.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Sarà cura dei Soggetti Rilevanti provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni alle relative Persone Strettamente Associate.

Allegato A
Modello di lettera di accettazione dei soggetti rilevanti

Il sottoscritto _____, residente in _____,

nella sua qualità di _____,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento in materia di Internal Dealing (“Codice”)

DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver ricevuto copia della documentazione del Codice, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

2. indica i seguenti recapiti personali agli effetti del Codice¹:

3. indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente associate a sé²:

4. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni come definite nel Codice, con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso Codice;

¹ (a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e cellulare) sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Codice

(b) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate.

² Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti del presente Codice, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

(a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano

(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano

(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione

(d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

5. si impegna a notificare, per iscritto, alle Persone strettamente associate a sé, gli obblighi normativi previsti ai sensi dell'art. 19 Reg. UE 596/2014 e a conservare copia della notifica;

Luogo, data_____

Firma_____

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti in applicazione della Procedura i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da Unidata, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”); al riguardo la informiamo di quanto segue:

- Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento a obblighi di legge.
- Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
- Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio.
- I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.
- Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Unidata S.p.A. – Viale A. G. Eiffel n. 100, Roma (RM).

Allegato B

modello di notifica alle persone strettamente associate da parte dei soggetti rilevanti

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione alle Persone strettamente associate da parte dei Soggetti Rilevanti ai sensi del codice di comportamento in materia di *internal dealing* adottata da Unidata S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi dell'art. 3.5 del Codice di Comportamento in materia di *internal dealing* adottato da Unidata S.p.A. (il "Codice"), allegato alla presente, e in conformità con quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "MAR"), per informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] di quanto segue.

In ragione dell'incarico da me ricoperto quale _____ di Unidata S.p.A. trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing* oltre che il Codice.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il soggetto rilevante alla persona strettamente associata], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] sei/è qualificabile come persona a me strettamente associata ai sensi della normativa vigente e dell'art. 3.2 della Codice.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare a Unidata S.p.A. il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] e i relativi dati identificativi affinché Unidata S.p.A. potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa], quale Persona strettamente associata, nell'elenco che la medesima Unidata S.p.A. è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente.

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] a:

- prendere visione della presente, del Codice e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, del Codice e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione è possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto di Unidata S.p.A., tramite *email*, all'indirizzo [●].

Cordiali saluti / Un caro saluto

Nominativo del Soggetto Rilevante

Per presa visione

In allegato:

1. Codice di comportamento adottato da Unidata S.p.A..

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti in applicazione della Procedura i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da Unidata, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"); al riguardo la informiamo di quanto segue:

- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento a obblighi di legge;
- il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio;
- i dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico;
- Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Unidata S.p.A. – Viale A. G. Eiffel n. 100, Roma (RM).